

# Trovarisposte

## I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**  
Andrea Berizzi  
Aldo Cattaneo

**IL NOTAIO**  
Elio Luosi

**I CONSULENTI DEL LAVORO**  
Milena Lorenzi

dell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo


del Consiglio notarile di Bergamo

del Centro studi  
Consulenti del lavoro di Bergamo

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

## Dal 15 aprile c'è l'esordio del «730» precompilato

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sarà disponibile il nuovo modello On line in via sperimentale, è riservato ai dipendenti e ai pensionati



Per i lavoratori dipendenti e pensionati, da aprile arriva on line, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il modello 730 precompilato

### MARCO CONTI

Dal 15 aprile di quest'anno sul sito dell'Agenzia delle Entrate sarà disponibile per la prima volta, in via sperimentale, il nuovo modello 730 precompilato per i lavoratori dipendenti e i pensionati. Sempre che gli stessi abbiano presentato il modello 730/2014 (redditi 2013), e ricevuto dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) la Certificazione Unica (Cu) 2015 (che da quest'anno sostituisce il Cud) contenente i redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o i redditi di pensione percepiti nell'anno 2014. Il precompilato sarà predisposto anche per tutti quei contribuenti in possesso della Cu 2015, che «per l'anno 2013 - scrive l'Agenzia delle Entrate - hanno presentato il modello Unico Persone fisiche 2014 pur avendo i requisiti per presentare il modello 730; oppure hanno presentato, oltre al modello 730, anche i quadri Rm, Rte e Rwd del modello Unico Persone fisiche 2014». Il vantaggio più importante per i contri-

buenti dato dal precompilato sta nel fatto che permetterà di evitare eventuali controlli su oneri detraibili e deducibili (è il caso dei contributi previdenziali, premi assicurativi, interessi passivi); sempre che (altro importante distinguo da sapere) il modello sia presentato, direttamente oppure al sostituto d'imposta, senza effettuare modifiche. Modifiche però molto probabili da farsi, sia nel caso di dati riportati non correttamente o in modo incompleto, sia per aggiungere degli oneri, quali ad esempio le spese mediche, non contenute nel precompilato.

In sintesi, quindi, il contribuente potrà accettare, integrare e/o correggere la dichiarazione, oppure continuare a presentare la dichiarazione dei redditi cartacea: in entrambi i casi dovrà trasmettere il 730 all'Agenzia delle Entrate entro il 7 luglio 2015. Per usufruire del precompilato basterà accedere in un'apposita sezione del sito delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) tramite il codice identificativo per-

### La rubrica

## Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.**

sonale (Pin) da richiedere precedentemente sullo stesso sito. Nella sezione specifica si potranno visualizzare anche il rimborso erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme trattenute in busta paga, il prospetto con sintesi dei redditi e delle spese presenti nel precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione. Una volta verificata la correttezza dei dati (già in origine, oppure dopo aver apportato le modifiche e/o integrazioni del caso), il contribuente potrà presentare il 730 direttamente tramite il sito dell'Agenzia Entrate, o ricorrendo al sostituto d'imposta, a un centro d'assistenza fiscale (Caf) o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale). Nel caso dei Caf o di un professionista abilitato, il contribuente dovrà consegnare oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, anche il modello 730-1 che riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef. ■

### Commercialisti

#### RISPOSTA N. 302

## Bistrot in Svizzera se vendo i prodotti quali conseguenze?

*Ho un negozio alimentare di prodotti tipici. Ora sto cercando con un bistrot in Svizzera di vendere i miei prodotti. Chiedo gentilmente, commercialmente e in dogana, a cosa vado incontro.*

— LETTERA FIRMATA

Le leggi elvetiche relative al commercio degli alimenti attualmente in vigore sono riportate sul sito della Confederazione elvetica dove è anche consultabile sia la normativa generale di settore (vedi Legge federale del 9 ottobre 1992) sia quella specifica costituita dalle ordinanze emanate dal Dipartimento Federale dell'Interno (Dfi).

La normativa in materia di commercializzazione di prodotti alimentari in Svizzera ha lo scopo di tutelare i consumatori da alimenti e oggetti potenzialmente pericolosi per la salute, garantendo l'osservanza dei principi dell'igiene e proteggendo i consumatori da frodi commerciali. Specifiche regole sono altresì previste per le caratterizzazioni delle etichette. Quanto alle procedure per l'esportazione, si specifica che gli accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea consentono di applicare dazi agevolati e altri privilegi fiscali, come accise o Iva se sono rispettati tutti gli adempimenti previsti in materia di origine. Per verificare se si rientra nelle condizioni fissate occorre consultare il sito dell'amministrazione federale delle dogane. Le leggi e le normative alimentari svizzere sono generalmente concordi con quanto prescritto nella legislazione alimentare dell'Unione europea. Pertanto, per molti aspetti, i requisiti alimentari elvetic sono uguali a quelli della normativa europea; in determinati casi,

invece, sono richiesti livelli differenti. E' in ogni caso compito dell'importatore verificare attraverso controlli specifici se la merce soddisfa quanto previsto dalla normativa.

#### RISPOSTA N. 303

## Monolocale sfitto ma le spese non si abbassano

*Possiedo un monolocale in un condominio. L'inquilino se ne è andato e al momento non so quando potrò riaffittarlo. Ho chiesto all'amministratore del condominio di adeguare le spese condominiali di consumo acqua (ora ripartita per numero di persone) e di consumo luce scale alla quota fissa e una riduzione della quota pulizia scale, fino a nuova occupazione. Sembra però che non ci sia niente da fare: le spese sono dovute tutte per l'importo stabilito. Che ne pensate?*

— LETTERA FIRMATA

L'obbligo del pagamento delle spese condominiali per le prestazioni dei servizi nell'interesse comune sorge in conseguenza della proprietà di un immobile situato nello stabile e prescinde dall'uso che il titolare fa del bene. La circostanza che l'appartamento non sia abitato non è una valida ragione per ottenere l'esonero, anche parziale, dal pagamento di quanto dovuto. Quanto al criterio di ripartizione delle suddette spese, salvo l'installazione di un contatore di sottrazione presso ogni unità abitativa, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua va effettuata in base ai millesimi delle singole proprietà. Invece, le spese relative all'illuminazione ed alla pulizia delle scale devono invece, secondo regolamento essere suddivise in base all'uso che ciascuno dei condomini può fare - e non dell'uso che effettivamente fa, delle parti comuni in questione, secondo il criterio fissato dall'articolo 1123 c.2 c.c.



**Notaio**

RISPOSTA N. 304

**Quel testamento per i nipoti a tutela del coniuge**

*Io e mia moglie non abbiamo figli. Abbiamo un discreto patrimonio che vorremmo lasciare, una volta venuti a mancare entrambi, ai nostri nipoti (sia figli dei fratelli di mia moglie che figlie dei miei). È possibile disporre sin d'ora? Quello che vorremmo è tutelare il coniuge fino alla morte e poi disporre esattamente come abbiamo in mente già ora per i nipoti. Se facciamo testamento olografo, dobbiamo tenere conto di altri legittimari o di altre cose che non sappiamo?*

— LETTERA FIRMATA

Ogni persona può disporre dei propri beni in vita, per il periodo successivo alla propria morte, mediante un testamento, che può essere sempre modificato. La legge individua determinate categorie di soggetti, qualificati legittimari, i quali hanno diritto a conseguire una quota di eredità del defunto, tenuto conto del particolare rapporto stretto di parentela o di coniugio. Quando una persona non ha figli e/o discendenti in linea retta, l'unico legittimario è il coniuge, in assenza di ascendenti. Così lei potrà redigere un testamento olografo, col quale istituirà erede universale sua moglie, prevedendo altresì che nel caso in cui la moglie non possa o non voglia accettare l'eredità, eredi universali saranno i vostri nipoti. Altrettanto potrà fare la moglie. È comunque opportuno che si rivolga ad un notaio di fiducia, che le fornirà suggerimenti per la redazione dei detti testamenti.

RISPOSTA N. 305

**Casa da comprare all'asta e l'aiuto di un notaio**

*Sono in procinto di acquistare una piccola*

**TROVA INCENTIVI**

**Commercio, oltre 600 mila euro per migliorare l'immagine dei negozi**

Regione e Unioncamere Lombardia, nell'ambito degli impegni assunti nell'Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, intendono promuovere l'attività e la competitività degli esercizi pubblici e commerciali tramite l'erogazione di un contributo a fondo perduto fino a 15 mila euro. Il bando «Creatività e commercio: spazi espositivi per l'attrattività territoriale», con una dotazione pari a 622 mila euro finanzia le spese sostenute da parte degli esercizi pubblici e commerciali lombardi per la realizzazione di vetrine e spazi espositivi creativi, che possano migliorare l'immagine del negozio. In particolare, si intende sostenere progettualità che consentano una gestione efficace dell'immagine del negozio e di presentazione della merce come leva competitiva verso il cliente finale, per costruire un'esperienza d'acqui-

sto coinvolgente ed emozionale e massimizzare i risultati e la redditività dei punti vendita. A titolo esemplificativo gli interventi ammissibili possono essere: allestimenti, sistemi espositivi, arredi, sistemi di illuminazione, grafica; vetrinistica innovativa e creativa; layout creativi del negozio interni ed esterni; interventi di visual merchandising. Potranno beneficiare del contributo le attività che rientrano nel perimetro dei distretti urbani del commercio riconosciuti da Regione Lombardia alla data del 18 novembre 2014 e rientranti nei Codici Ateco dettagliati nel bando. Le domande possono essere presentate a partire dal 4 marzo al 24 marzo 2015. Il contributo sarà concesso mediante una procedura valutativa a sportello e secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Maggiori informazioni sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it). ■

**Sara Fusini**

Consulente politiche del lavoro



RISPOSTA N. 306

**Lasciare tutto ai miei figli La via migliore**

*La mia prima figlia sta per diventare maggiorenne. Io sono separato da sua madre da moltissimi anni. Nel frattempo convivo con la mia compagna, da cui ho avuto una figlia. Ho ereditato beni proprietà immobiliari dopo la recente scomparsa di mia mamma, in qualità di unico figlio. Vorrei disporre in modo chiaro e definitivo dei miei beni, immobiliari in primis, lasciando tutto ai miei figli. Crede sia meglio, visto che la situazione è un po' complessa, fare testamento o decidere di donare i beni in vita?*

— LETTERA FIRMATA

Lei può decidere di donare i beni immobili alle sue figlie oppure, in alternativa, può redigere un testamento, disponendo dei beni immobili a favore delle figlie, per il periodo successivo alla sua morte. Nella prima ipotesi, lei si spoglia del suo patrimonio immobiliare in vita, nella seconda ipotesi, il suo patrimonio rimane nella sua disponibilità fino al momento della sua morte. In entrambi i casi, lei potrà attribuire la proprietà di determinati immobili a una figlia e la proprietà di altri immobili all'altra figlia, evitando che le figlie debbano stipulare un ulteriore atto notarile di divisione degli immobili comuni; tuttavia, finché lei non ottiene il divorzio, sua moglie, ancorché da lei separata, ha il diritto di conseguire una quota della sua eredità. Per questo motivo, è sicuramente

opportuno che lei si rivolga ad un notaio di sua fiducia, che potrà aiutarla a trovare la soluzione più opportuna.

**Consulenti del lavoro**

RISPOSTA N. 307

**I permessi studio e quel diritto a prescindere**

*Sono un impiegato full time di un'azienda del settore commercio. A ottobre 2014 mi sono iscritto all'Università (corso di laurea Scienze dell'educazione). Ho diritto ai cosiddetti permessi studio anche se frequento un corso non inerente all'attività lavorativa che esercito? Se sì, a quanti permessi ho diritto e qual è la documentazione che devo presentare al mio datore di lavoro?*

— LETTERA FIRMATA

L'articolo 10 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) prevede che i lavoratori studenti che debbano sostenere prove di esame hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti, indipendentemente dall'inerenza o meno del percorso di studio scelto con l'attività lavorativa svolta. Il Contratto nazionale del Commercio prevede condizioni di miglior favore rispetto alla suddetta previsione di legge. I lavoratori studenti infatti hanno diritto ad assentarsi il giorno in cui devono sostenere prove di esame e per ulteriori 5 giorni (40 ore) per la preparazione dell'esame stesso.

Inoltre il Contratto prevede la possibilità di richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio per frequentare corsi di studio. Tali ore sono usufruibili anche in un solo anno. Tuttavia i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva aziendale per frequentare i corsi di studio non possono superare il due per cento della forza occupata e nelle aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti tale diritto è riconosciuto a un solo lavoratore nel corso dell'anno. La documentazione che i lavoratori dovranno fornire all'azienda per le assenze per preparare e sostenere esami è la certificazione rilasciata dalla commissione d'esame da cui risulti l'avvenuta presentazione all'esame (non il positivo esito del medesimo), mentre per le assenze per frequentare corsi di studio andranno presentati il certificato di iscrizione al corso e i relativi certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative. Precisiamo inoltre che l'articolo 10 della legge 300/1970 prevede per i lavoratori studenti il diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami nonché la non obbligatorietà di effettuare lavoro straordinario.

RISPOSTA N. 308

**Quel ricalcolo della pensione E gli interessi?**

*Nel luglio 2014 l'Inps mi ha ricostituito (ricalcolato) l'importo della pensione per aggiornamenti (era ora, dopo quasi 4 anni) delle tabelle di calcolo utilizzate per il calcolo iniziale dell'importo. Questo ha determinato un congruo aumento a mio favore - quindi, importi che mi spettavano fin dalla data di decorrenza. Ho diritto al riconoscimento del tasso di interesse legale su questi importi? Quali sono i coefficienti da applicare dal 1/10/2010 al 31/7/2014 e come procedere per il calcolo ed infine, come procedere nei confronti dell'Inps?*

— LETTERA FIRMATA

In riferimento al quesito posto, per le informazioni in nostro possesso, ci risulta che l'Inps possa valutare l'eventuale liquidazione di interessi solo a seguito di esplicita richiesta. Possiamo pertanto suggerire al lettore di inoltrare all'Inps una formale istanza di calcolo e liquidazione di interessi sulle somme a credito. In modo che si possa verificare la congruità della risposta che verrà data dall'istituto in riferimento al suo specifico caso.

**@Trova Risposte**

Il tuo quesito

**Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

Dati del lettore

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

**L'ECO DI BERGAMO**